



Egr. Sig. Presidente
del Tribunale di Novara
Pezone dottor Gianfranco
e p.c. al dirigente amministrativo
Di Muccio dottoressa Gioia Filomena

Novara, 18/06/2024

Oggetto: Convenzione LPU 27 marzo 2024 – Revisione articolo 1

Con la presente per richiedere l'implementazione del numero massimo di condannati contemporaneamente ammissibili ai lavori di pubblica utilità presso la nostra organizzazione passando dagli attuali tre a cinque posti disponibili, questo a seguito delle numerose richieste che stiamo ricevendo.

Evidenziamo come, non potendo prevedere le tempistiche di emissione delle sentenze, potremmo essere costretti a far slittare il periodo durante il quale scontare la pena alternativa.

In attesa Vostro riscontro porgiamo distinti saluti.

P. La Terra Promessa

Paolo Coggiola

V^o Si edogaza

20 GIU 2024

Il Presidente F.F.
Dr. Gianfranco Pezone

Convezione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli art. 54 del D. Lgs. N. 274 28 agosto 2000, e dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001.

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D Lgs. 28 agosto 2000 n 274 dell'art 22 bis del D. Lgs. N 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada), Il Giudice di Pace e – in applicazione della Legge 11 giugno 2004 n 145 e dell'art 73 comma V bis D. P.R. 309/09 così come modificato dal D.L. 30.12.2015 n 272 convertito in Legge 21.02.2006 n 49 – il Tribunale in composizione monocratica possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena di lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato:

Che l'art. 186 comma 9-bis del Codice delle Strada, introdotto dall'art. 33, comma 1 lett. a), punto 1) della Legge 29 luglio 2010, n 120, descrive nuovi casi di applicabilità della norma di cui all'art. 54 D. Lgs. 274/2000;

Che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art 54 comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art1 ,comma 1, del citato Decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

Che La Cooperativa Sociale "La Terra Promessa s. c. s. Onlus" presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo

tra

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Gianfranco Pezone f.f. Presidente del Tribunale di Novara, giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato nella Persona del Legale rappresentante sig. Roberto Mandrino

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

L'ente consente che n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità di cui alla normativa in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa ha ad oggetto le seguenti prestazioni.

- In affiancamento con il personale la partecipazione alla gestione dei centri di raccolta della provincia di Novara da noi gestiti nell'accoglienza all'utenza, pulizia e riordino dell'area ecologica.

- Presso le nostre sedi di Novara attività di data entry della contabilità di massa dei centri di raccolta.
- In affiancamento al nostro personale coadiuvare la pulizia e lo spazzamento manuale e lo svuotamento dei cestini nei Comuni della provincia di Novara da noi gestiti.

Art. 2

L'attività non retribuita a favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dalla sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione della attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: sig. Paolo Coggiola e sig. Roberto Mandrino.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la validità di anni 3 a decorrere dalla data in cui sarà firmata dal presidente del tribunale.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della giustizia – direzione Generale degli Affari penali.

26 marzo 2024

p. La Terra Promessa scs Onlus

Il Presidente

Roberto Mandrino



LA TERRA PROMESSA
Società Cooperativa Sociale Onlus
Via E. Fermi, 24 - 28100 Novara
C.F. e P.I. 01211340037

Il Presidente del Tribunale f.f.

Dott. Gianfranco Pezone


